

## Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A.

### Principi di comportamento per le operazioni con parti correlate

(consiglio di amministrazione del 31 luglio 2007 - I principi entrano in vigore a partire dalla data di emissione del provvedimento di ammissione a quotazione della Società da parte di Borsa Italiana S.p.A.)

#### 1. Materie riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione di Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A. (la "Società") ha riservato alla propria esclusiva competenza, oltre naturalmente a quanto previsto dall'art. 2391 cod. civ., l'approvazione delle operazioni di maggior rilievo. Tra queste sono ricomprese le "operazioni significative", ossia le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, ivi incluse le "operazioni con parti correlate" ("Operazioni Significative").

Le Operazioni Significative sono state individuate, tenendo conto della tipologia delle attività svolte dalla Società, sia attraverso criteri quantitativi sia attraverso criteri qualitativi.

Nell'ambito delle Operazioni Significative, non si è ritenuto di individuare uno specifico diverso livello di rilevanza per le operazioni con parti correlate, ritenendo già ampiamente cautelativi i criteri adottati per l'identificazione delle operazioni riservate all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione.

#### 2 operazioni con parti correlate

#### Principi di comportamento per le

La gestione delle operazioni con parti correlate è effettuata nel rispetto di particolari criteri di correttezza sostanziale e procedurale.

Per la definizione delle "parti correlate" si fa espresso rinvio ai soggetti definiti come tali dal principio contabile internazionale IAS 24 concernente l'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate, adottato secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002. Si fa altresì rinvio alle Comunicazioni Consob n. DEM/1025564 del 6 aprile 2001 e n. DEM/2064231 del 30 settembre 2002, allegata ai presenti principi. Eventuali successive modifiche e/o integrazioni di tale definizione saranno prontamente recepite nei presenti principi di comportamento per le operazioni con parti correlate.

Ai fini dell'applicazione dei presenti principi, fatta eccezione per quanto di seguito specificato per le società controllate, sono riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione tutte le operazioni tra parti correlate fatta eccezione per le operazioni tipiche od usuali ovvero da concludersi a condizioni di mercato.

Sono operazioni tipiche od usuali le operazioni che, per oggetto o natura, non siano estranee al normale corso degli affari della Società, nonché le operazioni che non presentino particolari elementi di criticità dovuti alle loro caratteristiche e ai rischi inerenti alla natura della controparte o al tempo del loro compimento.

Sono operazioni a condizioni di mercato quelle concluse a condizioni non significativamente difformi da quelle usualmente praticate nei rapporti con soggetti che non siano parti correlate.

Con specifico riferimento alle società controllate, sono riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione tutte le operazioni che, in aggiunta ai criteri sopra determinati, non siano ordinarie, ossia quelle che "per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione" possano "avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative all'emittente".

## **2.1 Procedura per le operazioni con parti correlate riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione dovrà ricevere un'adeguata informativa sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni temporali ed economiche (es. modalità di determinazione del prezzo) per la relativa realizzazione, sul procedimento valutativo seguito nonché sulle motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società.

Ciascun consigliere dovrà comunicare alla Società ogni informazione atta a consentire alla stessa il rispetto dei presenti principi.

In particolare, gli amministratori che abbiano un interesse, anche potenziale od indiretto, nell'operazione, informeranno tempestivamente ed esaurientemente il consiglio sull'esistenza di tale interesse e sulle relative circostanze. Gli stessi amministratori, inoltre, si allontaneranno dalla riunione consiliare al momento della deliberazione, salvo che ciò pregiudichi il permanere del necessario *quorum* costitutivo, in quest'ultimo caso dovrà astenersi dal voto. Il consiglio, alla luce delle specifiche circostanze del caso, ha la facoltà di consentire la partecipazione dell'amministratore interessato alla discussione e al voto.

Inoltre, il consiglio sottoporrà:

- (i) al preventivo parere del comitato per il controllo interno, le operazioni con parti correlate di valore superiore a Euro 50.000 per singola operazione;
- (ii) al preventivo parere di uno o più esperti indipendenti ai fini della valutazione dei beni e/o del supporto finanziario, legale o tecnico, le operazioni con parti correlate di valore superiore a Euro 250.000 per singola operazione.

Nella scelta dei suddetti esperti (banche, società di revisione, studi legali ovvero altri esperti di riconosciuta professionalità e competenza specifica), il consiglio procederà ad un'attenta valutazione della rispettiva indipendenza, utilizzando eventualmente – nei casi più significativi – esperti diversi per ciascuna parte correlata.

## **2.2 Procedura per le operazioni con parti correlate non sottoposte alla preventiva approvazione del consiglio di amministrazione**

Le operazioni con parti correlate che non siano riservate alla competenza esclusiva del consiglio vengono rappresentate al consiglio stesso nell'ambito dell'informativa periodica effettuata a favore del consiglio sull'esercizio delle proprie deleghe, nonché a favore del collegio sindacale – ai sensi dell'art. 150, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998 – sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle sue controllate.

Nel riferire periodicamente su tali operazioni, il Presidente o l'amministratore delegato illustreranno la natura della correlazione, le modalità esecutive dell'operazione, le condizioni temporali ed economiche per la relativa realizzazione, il procedimento valutativo seguito nonché le motivazioni sottostanti e gli eventuali rischi per la Società.

## Comunicazione Consob n. DEM/1025564 del 6-4-2001

inviata ai collegi sindacali delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani

**Oggetto: Comunicazione sui contenuti della relazione del collegio sindacale all'assemblea di cui agli artt. 2429, comma 3, del codice civile e 153, comma 1, del d.lgs. 58/98 - Scheda riepilogativa dell'attività di controllo svolta dai collegi sindacali(1)**

### **1. Premessa**

Il mercato mobiliare italiano è caratterizzato dalla presenza di società con assetti proprietari fortemente concentrati nonché dall'esistenza di gruppi composti da più società quotate facenti capo ad un medesimo azionista di riferimento.

In tale contesto è frequente il compimento di operazioni atipiche rispetto all'ordinaria attività di gestione ovvero di operazioni che sono realizzate con società infragruppo o con soggetti a vario titolo collegati agli azionisti o al management dell'emittente stesso. La necessità di verificare la loro effettiva rispondenza all'interesse sociale si pone, dunque, con particolare evidenza.

Il rischio che tali operazioni siano compiute in conflitto di interessi esige perciò che il mercato disponga di una puntuale informazione in ordine alle loro caratteristiche ed alle effettive motivazioni sottostanti.

A tal fine la Consob, già con la comunicazione del 20 febbraio 1997, n. DAC/RM/97001574, in materia di controlli societari, aveva raccomandato che in presenza di operazioni "critiche" - operazioni atipiche e/o inusuali, infragruppo e con parti correlate - fosse resa un'informazione puntuale e particolarmente qualificata.

In quest'ottica, significativa rilevanza assumeva il ruolo del collegio sindacale (la cui attività era allora disciplinata esclusivamente dalle norme del codice civile), chiamato a svolgere le proprie funzioni di controllo con massima efficacia e trasparenza. Pertanto, con la citata comunicazione, erano state fornite raccomandazioni soprattutto in ordine ai contenuti della relazione al bilancio d'esercizio ed era stato raccomandato ai collegi di esprimere valutazioni e commenti sulle operazioni infragruppo, su quelle con parti correlate e su quelle atipiche ed inusuali, auspicando che la relazione fornisse una valutazione sulla completezza delle informazioni rese dagli amministratori in ordine alle operazioni in questione.

A distanza di oltre quattro anni da quella comunicazione appare opportuno tornare sull'argomento, sia perché l'esame delle relazioni dei collegi sindacali ha messo in luce la necessità di un ulteriore notevole miglioramento della qualità dell'informazione resa agli azionisti ed al mercato; sia perché, a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 58/1998 (di seguito: «TUF»), è significativamente mutato il quadro normativo di riferimento. Non solo, infatti, l'art. 149, comma 3°, di detto decreto richiede ai sindaci di dialogare direttamente con la Consob nell'esercizio dei doveri di vigilanza loro attribuiti dalla legge, ma il successivo 152, comma 2° legittima la stessa Consob a rivolgersi al tribunale per denunciare il fondato sospetto di gravi irregolarità nel funzionamento dell'organo sindacale.

Le indicazioni che seguono valgono quindi anche ad indicare le linee guida cui la Consob ritiene di doversi attenere nel dialogo che si auspica sempre fruttuoso - con i collegi sindacali delle società quotate, nonché gli orientamenti di massima cui farà riferimento qualora - nei

casi estremi in cui ogni altro rimedio apparisse inadeguato dovesse avvalersi dei poteri di denuncia al tribunale previsti dalla citata disposizione dell'art. 152.

Il TUF ha focalizzato l'attività di sorveglianza del collegio sindacale sulla gestione della società, come si evince anche dall'attribuzione in via esclusiva a revisori esterni dei compiti di verifica in materia contabile. Le modifiche apportate, dunque, consentono al collegio sindacale di far uso di poteri particolarmente penetranti su un ambito di intervento ben identificato.

L'art 149 del TUF, in particolare, richiede che il collegio stesso vigili sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura amministrativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione nonché sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie alla controllante per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.

Il successivo art. 153, comma 1, inoltre, prevede che il collegio sindacale riferisca all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati. Le valutazioni dei sindaci contenute nella relazione dovrebbero consentire all'assemblea una corretta percezione della situazione economico-finanziaria dell'emittente, anche in virtù della costante collaborazione con i revisori, che costituisce uno dei principali presupposti per il corretto funzionamento del sistema dei controlli societari.

D'altronde, il momento assembleare della discussione sul bilancio di esercizio continua ad essere, anche dopo l'emanazione del TUF, l'occasione in cui l'organo sindacale, nel riferire sulla propria attività, esprime le valutazioni anche sull'operato degli amministratori. Tale sede appare quindi la più idonea per illustrare soprattutto quelle operazioni che, più di altre, impongono di verificare la sussistenza di un effettivo interesse della società al loro compimento, con particolare riferimento alle operazioni in cui il rischio di conflitto di interesse esige una specifica attenzione e per le quali la qualità dell'informazione resa al mercato è risultata finora non sempre soddisfacente.

In considerazione di quanto sopra, di seguito appare utile fornire talune indicazioni per la redazione della relazione prevista dall'art. 2429, comma 3, del codice civile, tenendo altresì conto che un ulteriore importante punto di riferimento è costituito al riguardo dal documento "6. Relazione del collegio sindacale all'assemblea degli azionisti ai sensi dell'art. 153, D.Lgs. 58/98 e dell'art. 2429, comma 3, c.c.", allegato ai Principi di comportamento del Collegio sindacale nelle società di capitali con azioni quotate nei mercati regolamentati redatti a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali.

Si raccomanda inoltre la predisposizione e l'invio alla Consob di una scheda riepilogativa dell'attività di controllo, che può costituire un valido ausilio per i sindaci al fine della predisposizione della relazione all'assemblea.

## ***2. Indicazioni per la redazione della relazione per l'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio***

**1.** Considerazioni sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e sulla loro conformità alla legge e all'atto costitutivo. Specifiche osservazioni ove tali operazioni siano ritenute manifestamente imprudenti o azzardate, in

potenziale conflitto di interessi, in contrasto con le delibere assunte dall'assemblea o tali da compromettere l'integrità del patrimonio aziendale;

2. Indicazione dell'eventuale esistenza di operazioni atipiche e/o inusuali (2), comprese quelle infragruppo (3) o con parti correlate (4); inoltre,

2.1 Per le operazioni atipiche e/o inusuali effettuate con parti correlate ovvero in grado di incidere in maniera significativa sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria della società, sintetica descrizione delle operazioni rilevate con l'indicazione:

- delle caratteristiche delle operazioni,
- dei soggetti coinvolti e della loro correlazione con l'emittente;
- delle modalità di determinazione del prezzo;
- degli effetti economici e patrimoniali;
- delle valutazioni del collegio circa la loro congruità (5) e rispondenza all'interesse della società;

2.2 per le operazioni atipiche e/o inusuali con terzi o con società infragruppo, sintetica indicazione:

- delle caratteristiche delle operazioni;
- delle valutazioni del collegio circa la loro congruità e rispondenza all'interesse della società;

2.3 per le operazioni infragruppo e con parti correlate di natura ordinaria, sintetica indicazione:

- delle caratteristiche delle operazioni, fornendo per le sole operazioni con parti correlate gli effetti economici;
- delle valutazioni del collegio circa la loro congruità e rispondenza all'interesse della società;

3. Valutazione circa l'adeguatezza delle informazioni rese, nella relazione sulla gestione degli amministratori, in ordine alle operazioni atipiche e/o inusuali, comprese quelle infragruppo e con parti correlate;

4. Osservazioni e proposte sui rilievi ed i richiami d'informativa contenuti nella relazione della società di revisione;

5. Indicazione dell'eventuale presentazione di denunce ex art. 2408 c.c., delle eventuali iniziative intraprese e dei relativi esiti;

6. Indicazione dell'eventuale presentazione di esposti, delle eventuali iniziative intraprese e dei relativi esiti;

7. Indicazione dell'eventuale conferimento di ulteriori incarichi alla società di revisione e dei relativi costi;

8. Indicazione dell'eventuale conferimento di incarichi a soggetti legati alla società incaricata della revisione da rapporti continuativi e dei relativi costi;

9. Indicazione dell'esistenza di pareri rilasciati ai sensi di legge nel corso dell'esercizio;

10. Indicazione della frequenza e del numero delle riunioni del CdA, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale;

11. Osservazioni sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

12. Osservazioni sull'adeguatezza della struttura organizzativa;

13. Osservazioni sull'adeguatezza del sistema di controllo interno, in particolare sull'attività svolta dai preposti al controllo interno, ed evidenziazione di eventuali azioni correttive intraprese e/o di quelle ancora da intraprendere;

14. Osservazioni sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile e sulla affidabilità di questo a rappresentare correttamente i fatti di gestione;

15. Osservazioni sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'art. 114, comma 2, D.Lgs. 58/1998;

16. Osservazioni sugli eventuali aspetti rilevanti emersi nel corso delle riunioni tenutesi con i revisori ai sensi dell'art.150, comma 2, del D.Lgs. 58/1998;

17. Indicazione dell'eventuale adesione della società al codice di autodisciplina del Comitato per la Corporate Governance delle società quotate;

18. Valutazioni conclusive in ordine all'attività di vigilanza svolta nonché in ordine alle eventuali omissioni, fatti censurabili o irregolarità rilevate nel corso della stessa;

19. Indicazione di eventuali proposte da rappresentare all'assemblea ai sensi dell'art. 153, comma 2, del D.Lgs. 58/98.

Nella relazione all'assemblea dovrebbero essere inserite le informazioni sopra riportate anche se di contenuto negativo. Ad esempio, se non è stata rilevata nel corso delle verifiche alcuna operazione atipica e/o inusuale o non è pervenuto alcun esposto, è bene indicare, rispettivamente, che non sono state rilevate operazioni di quel genere e che non sono pervenuti esposti.

Sarà opportuno che delle presenti indicazioni si tenga conto già in occasione delle relazioni per le assemblee che si terranno a partire dal 31.5.2001, ferme restando, comunque, le indicazioni della precedente raccomandazione del 20.2.97 non sostituite dalla presente Comunicazione.

### **3. Scheda riepilogativa dell'attività di controllo**

La "scheda riepilogativa dell'attività di controllo", allegata alla presente comunicazione, è composta da tre riquadri:

Riquadro I - Attività di controllo svolta dai sindaci

Riquadro II - Informazioni sull'adesione al Codice di autodisciplina

Riquadro III - Relazione del Collegio sindacale

Nella scheda è stata prevista la compilazione di alcune "note di commento" utili per una descrizione più dettagliata di alcune tipologie di controlli.

p. IL PRESIDENTE  
*Salvatore Bragantini*

#### **ALLEGATI:**

- Guida alla compilazione della scheda riepilogativa dell'attività di controllo (sostituita con comunicazione n. 6031329 del 7.4.2006)

**- Programma per la compilazione della scheda riepilogativa dell'attività di controllo (sostituito con comunicazione n. 6031329 del 7.4.2006)**

note:

1. La scheda riepilogativa è stata sostituita dapprima con comunicazione n. 3021582 del 4.4.2003 e poi nel testo vigente con comunicazione n. 6031329 del 7.4.2006.

2. Per operazioni atipiche e/o inusuali si intendono tutte quelle operazioni che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione (anche in relazione alla gestione ordinaria), modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica di accadimento (prossimità alla chiusura dell'esercizio) possono da luogo a dubbi in ordine: alla correttezza/completezza dell'informazione in bilancio, al conflitto di interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza. Le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, OPA aumenti e/o abbattimenti di capitale, conferimenti, ecc.), di per sé, non costituiscono operazioni atipiche.

3. Per società infragruppo si intendono le società i cui bilanci vengono consolidati nel bilancio consolidato della capogruppo con il metodo line by line (pertanto tutte le transazioni con società controllate che non vengono consolidate con il metodo ora descritto dovranno in ogni caso essere considerate come se effettuate con parti correlate).

4. Per la definizione di parti correlate occorre fare riferimento alle previsioni contenute nell'art. 2359 c.c. nonché a quanto indicato nel principio contabile internazionale IAS 24 relativo ad operazioni tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo; sono quindi considerate parti correlate anche:

- le imprese che direttamente o indirettamente controllano, sono controllate o sono soggette a controllo comune da parte dell'impresa che redige il bilancio (incluse le società controllanti, controllate e collegate);
- le società collegate, anche in qualità di beneficial owner;
- le persone fisiche che, anche in qualità di beneficial owner, hanno direttamente o indirettamente una partecipazione nel potere di voto dell'impresa che redige il bilancio che conferisca loro un'influenza dominante sull'impresa e i loro stretti familiari;
- i dirigenti con responsabilità strategiche, cioè coloro che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'impresa che redige il bilancio compresi amministratori e funzionari della società e i familiari di tali persone;
- le imprese delle quali è posseduta direttamente o indirettamente una rilevante partecipazione nel potere di voto da qualunque persona fisica descritta nei punti precedenti o sulle quali tale persona fisica è in grado di esercitare un'influenza significativa, anche in qualità di beneficial owner. Questo caso comprende le imprese possedute dagli amministratori o dai maggiori azionisti dell'impresa che redige il bilancio e le imprese che hanno un membro della direzione strategica in comune con l'impresa che redige il bilancio.

Per parti correlate devono intendersi anche le società quotate appartenenti al medesimo gruppo (multiquotato).

Per la definizione di "parti correlate" v. anche regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche e integrazioni (art. 2, lett. h).

5. Per la valutazione di congruità dell'operazione si potrà tenere in considerazione il valore del corrispettivo pattuito in relazione ai valori di mercato, ai valori corrisposti in operazioni simili, alle eventuali garanzie, accordi collaterali o impegni con essi all'operazione principale.

## **Comunicazione Consob n. DEM/2064231 del 30-9-2002**

### **Oggetto: Individuazione della nozione di parti correlate**

#### ***1. Premessa***

Con delibera n. 13616 del 12.06.2002, recante modifiche al Regolamento n. 11971/99 (disciplina degli emittenti), è stato, tra l'altro, introdotto l'art.71-bis in materia di informazioni al mercato sulle operazioni con parti correlate da parte degli emittenti azioni quotate. La norma impone di rendere noti gli elementi fondamentali di tali operazioni contestualmente alla loro realizzazione. Quale strumento per la diffusione delle informazioni è stato individuato un apposito documento informativo, o, in alternativa, il comunicato diffuso ai sensi dell'art. 66 del citato Regolamento.

In vista dell'entrata in vigore dell'obbligo informativo in parola si rende adesso necessario individuare la nozione di "parti correlate", per la quale il comma 3 dell'art.71-bis fa rinvio ad una separata determinazione della Consob da assumere "tenendo anche conto dei principi contabili riconosciuti in ambito internazionale".

La nozione di parti correlate assume, inoltre, rilevanza in altri settori dell'informazione societaria sottoposti al controllo di trasparenza della Consob, risultando strumentale all'adempimento dei diversi obblighi informativi previsti da disposizioni regolamentari o da comunicazioni. Per l'individuazione di tale nozione, la Commissione in passato ha, in alcuni casi, fatto un mero rinvio al principio contabile internazionale di riferimento (International Accounting Standard 24 - Related Party Disclosures, di seguito IAS 24), in altri, sempre avuto riguardo a detto principio, ha delineato una definizione autonoma(1) .

Nell'attuare la disposizione di cui all'art. 71-bis del Regolamento, si ritiene pertanto di attribuire alla nozione di parti correlate individuata con la presente Comunicazione una valenza generale, fornendo, in tal modo, agli operatori uno strumento fruibile ai fini di tutti gli adempimenti societari rilevanti verso la Consob ed il mercato. Ne consegue che, a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione citata, detta nozione sostituisce le analoghe definizioni rese in precedenza.

Quanto ai contenuti della nozione in parola, in armonia con la previsione dell'art.71-bis, comma 3, e con gli indirizzi in passato assunti dalla Commissione in materia, si è ritenuto di allinearsi sostanzialmente allo IAS 24, anche in vista dell'entrata in vigore del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea n. 1606/2002 che prevede l'obbligo di applicazione del sistema dei principi contabili internazionali da parte di tutte le imprese quotate dell'U.E.

Essendo lo IAS 24 attualmente in corso di revisione da parte dello International Accounting Standard Board, non si può peraltro escludere che, per effetto di eventuali modifiche, si renda necessario, anche in tempi ravvicinati, un intervento di adattamento della presente Comunicazione.

Nel paragrafo che segue viene enunciata la nozione di parti correlate. Nel successivo paragrafo 3 ("Considerazioni"), vengono infine illustrate le motivazioni sottese ai limitati scostamenti rispetto allo IAS 24, finalizzati a conferire maggiore certezza nella individuazione dell'ambito soggettivo di talune fattispecie .

#### ***2. Individuazione delle parti correlate***

Le parti correlate sono definite come segue:

- a) i soggetti che controllano, sono controllati da, o sono sottoposti a comune controllo con l'emittente;
- b) gli aderenti, anche in via indiretta, a patti parasociali di cui all'art.122, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto, se a tali patti è conferita una partecipazione complessiva di controllo;
- c) i soggetti collegati all'emittente e quelli che esercitano un'influenza notevole sull'emittente medesimo;
- d) coloro ai quali sono attribuiti poteri e responsabilità in ordine all'esercizio delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'emittente;
- e) gli stretti familiari delle persone fisiche ricomprese nelle lettere a), b), c) e d);
- f) i soggetti controllati dalle persone fisiche ricomprese nelle lettere b), c), d) ed e), o sui quali le persone fisiche ricomprese nelle lettere a), b), c), d) ed e) esercitano un'influenza notevole;
- g) i soggetti che hanno in comune con l'emittente la maggioranza degli amministratori.

Ai fini di quanto disposto dalla suindicata definizione si precisa che:

- per controllo si intende quello previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 58/98;
- per collegamento ed influenza notevole si intendono quelli previsti dall'art. 2359, comma 3, del codice civile;
- tra i soggetti di cui alla lettera d) si intendono compresi i componenti degli organi sociali, i direttori generali e i dirigenti dotati di poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione;
- per stretti familiari si intendono quelli potenzialmente in grado di influenzare la persona fisica correlata all'emittente, o esserne influenzati, nei loro rapporti con l'emittente medesimo, tra cui i conviventi; in ogni caso si considerano stretti familiari il coniuge non legalmente separato, i parenti e gli affini entro il secondo grado.

### **3. Considerazioni**

La nozione di parti correlate sopra riportata si distacca solo marginalmente dal modello costituito dal principio contabile internazionale. Da un lato, si è cercato di ricondurre alcune delle espressioni riportate nello IAS 24, di matrice tipicamente contabile, a categorie giuridiche già note all'ordinamento italiano dal contenuto sostanzialmente equivalente; dall'altro, si è provveduto a delineare con maggiore precisione concetti che nel principio contabile in esame si presentavano con contorni non del tutto definiti. Entrambi gli interventi sono stati effettuati con l'obiettivo di fornire all'interprete parametri certi per un corretto adempimento degli obblighi posti dall'art. 71-bis.

In particolare, la nozione di "controllo" è stata individuata facendo riferimento a quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 58/98, di generale applicazione nell'ambito della disciplina degli emittenti e il cui contenuto appare peraltro corrispondente alla definizione di controllo fornita dal principio contabile internazionale. In tale nozione sono da ricomprendere anche le società totalitariamente controllate dall'emittente, pur trattandosi di entità economicamente

riconducibili a quest'ultimo: ciò in quanto si è ritenuto che le operazioni effettuate con soggetti controllati al 100% siano suscettibili di assumere comunque rilevanza sotto il profilo della tutela degli azionisti di minoranza dell'emittente quotato. Si rammenta, peraltro, che le operazioni con detti soggetti rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 71-bis solo qualora non siano "ordinarie" e cioè nel caso in cui le stesse "per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione" possano "avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative all'emittente".

Inoltre, in previsione della imminente introduzione, nell'ambito del nuovo testo dello IAS 24, dell'ipotesi del controllo congiunto, si è ritenuto di dare rilevanza anche alla posizione dei soggetti che fanno parte di un accordo parasociale riguardante l'emittente o la sua controllante, limitatamente alle ipotesi di accordi aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto, se a tali accordi è conferita una partecipazione complessiva di controllo. In dette fattispecie, infatti, è più evidente la possibilità per l'aderente al patto di influire sull'emittente.

I concetti di "associates" e di "significant influence" sono stati invece resi facendo ricorso alle nozioni di collegamento e di influenza notevole presenti nel codice civile. Ciò ha comportato un ampliamento della previsione contenuta nello IAS 24 in quanto risultano ricomprese anche le partecipazioni di almeno il 10% nel capitale con diritto di voto di una società quotata, mentre la soglia partecipativa minima considerata rilevante dai principi contabili internazionali è del 20%(2).

Inoltre, per individuare i "close members of the family" delle persone fisiche correlate all'emittente, si è ritenuto opportuno introdurre, accanto al criterio guida fornito dallo IAS 24 (fondato sulla presunzione di influenza nelle relazioni economiche con l'emittente), una presunzione assoluta di rilevanza per il coniuge non legalmente separato, i parenti e gli affini entro il secondo grado. Si ritiene che questa scelta, seppure potenzialmente più rigorosa laddove non ammette prova contraria, elimini ogni incertezza interpretativa nei casi in cui il criterio generale dello IAS 24 appare di scontata applicazione, consentendo agli emittenti un più agevole adempimento dell'obbligo in esame.

Sono state infine incluse tra le parti correlate le imprese che hanno in comune con l'emittente la maggioranza degli amministratori, così da assicurare completa uniformità tra le ipotesi rilevanti per il consolidamento e quelle prese in considerazione dalla disciplina de qua(3).

## IL PRESIDENTE

Luigi Spaventa

---

1. Cfr., in particolare, Comunicazioni n.ri DAC/RM/97001574 del 20.02.1997 e DAC/98015554 del 2/03/1998, concernenti le informazioni da riportare nei conti annuali e consolidati delle società quotate, nonché la Comunicazione n. DEM/1025564 del 6.04.2001, relativa ai contenuti della relazione del collegio sindacale di dette società. La nozione di parti correlate è, inoltre, menzionata nell'Allegato 1 del Regolamento Emittenti (schema 1 del prospetto di sollecitazione/quotazione).

2. Si veda in proposito lo IAS 28 (Accounting for Investments in Associates) paragrafo 4.

3. Cfr. art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 173/97 concernente la redazione dei conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione; art. 26, comma 1, del D.lgs. n. 87/92.

Data: 30/09/2002